

# SCHEMA TECNICA

## MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI TUTELA DEL GAS NATURALE A PARTIRE DALL'1 GENNAIO 2018 108/2017/R/GAS (\*)

Con la delibera 108/2017/R/GAS, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce le modalità di determinazione delle condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale a partire dall'1 gennaio 2018, prevedendo il mantenimento dei criteri già utilizzati per i precedenti anni termici.

Il provvedimento segue la delibera 166/2016/R/gas, con la quale l'Autorità ha esteso (per il trimestre 1 ottobre - 31 dicembre 2017) le modalità di determinazione delle condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale, basandosi sulla data del 1° gennaio 2018 per la cessazione del regime di tutela di prezzo allora prevista nello schema del "DdL Concorrenza".


Prendendo atto che con l'avanzamento dei lavori parlamentari la data prevista per la rimozione della tutela appare ora posticipata all'1 luglio 2018, ma che al momento tale data non risulta del tutto certa, con la delibera 108/2017/R/GAS l'Autorità prosegue nei dovuti atti di regolazione per l'ulteriore periodo fino alla data indicata nel DdL Concorrenza che verrà approvato.

In particolare, la delibera 108/2017/R/GAS individua il mercato di riferimento per la determinazione della componente  $C_{MEM}$  (a copertura del costo di approvvigionamento del gas) a partire dall'1 gennaio 2018 e definisce i livelli della componente CCR (a copertura dei costi delle attività e dei relativi rischi connessi alle modalità di approvvigionamento del gas).

### Componente $C_{MEM,t}$ a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso.

L'elemento  $P_{FOR,t}$  della componente  $C_{MEM,t}$  continua ad essere definito con riferimento alle quotazioni *forward* trimestrali OTC rilevate presso l'*hub* TTF, in attesa di un adeguato sviluppo della liquidità al PSV, che, seppur aumentata rispetto al 2015, non risulta ancora tale da rendere opportuno il passaggio dal TTF al mercato italiano.

Il grafico successivo mostra lo sviluppo, aggiornato al 2016, dei volumi scambiati OTC sui principali mercati europei con riferimento alle transazioni che si concludono con la consegna fisica del gas (inclusi i volumi relativi al servizio di clearing di transazioni OTC) - TWh.



(Fonte: elaborazioni AEEGSI su dati LEBA - The London Energy Brokers' Association)

Sono pertanto confermate anche le componenti relative alla copertura dei costi di logistica nazionale e internazionale, definite considerando:

- l'attuale valore dell'elemento  $QT_{int}$  a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas in Rete Nazionale, nonché di quelli per il servizio di stoccaggio strategico;
- l'elemento  $QT_{PSV}$  a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV, aggiornato annualmente sulla base delle tariffe di trasporto approvate dall'Autorità;
- l'elemento  $QT_{MCV}$  a copertura degli elementi di maggiorazione del corrispettivo variabile  $CV$ , tenuto conto che tale elemento comprende le componenti  $CV^{FG}$  e  $\varphi$ , il cui aggiornamento è previsto con almeno due trimestri di anticipo.

### **Componente CCR, relativa ai costi - comprensivi di un'equa remunerazione - delle attività connesse all'approvvigionamento all'ingrosso e alla copertura di alcuni rischi connessi a tali attività.**

La componente CCR è definita secondo i medesimi criteri adottati nelle precedenti determinazioni al fine di quantificare gli elementi a copertura dei seguenti rischi:

- *rischio profilo*: relativo al differenziale giornaliero, a parità di volumi complessivi, tra i volumi prelevati e i volumi (piatti) implicitamente assunti per il calcolo della componente  $C_{MEM,i}$ ;
- *rischio eventi climatici invernali*: relativo alla variazione del livello dei volumi forniti in esito al verificarsi di temperature invernali particolarmente rigide o particolarmente miti;
- *rischio livello*: relativo alla variazione del livello dei volumi forniti in esito, ad esempio, all'uscita dei clienti dal servizio di tutela;
- *rischio bilanciamento*: relativo all'eventuale onere che il venditore sostiene in relazione alla corretta programmazione dei volumi giornalmente forniti;
- *rischio pro die*: relativo alle attuali modalità di attribuzione dei consumi ai fini della fatturazione ai clienti finali.

In particolare, per quanto concerne i rischi *profilo* ed *eventi climatici invernali*, trova altresì conferma la formula del TIVG che prevede la loro definizione sulla base degli esiti delle aste per l'assegnazione della capacità di stoccaggio.

Infine, nel calcolo del rischio *livello* è stato ipotizzato un tasso di perdita di volumi serviti pari a 10,8%, determinato a partire dai valori storici di cambio di fornitore registrati per i clienti aventi diritto alla tutela.

Rispetto al riferimento temporale per la definizione delle condizioni economiche, il provvedimento ripristina l'anno termico, in ragione dell'incertezza circa l'iter di approvazione del DdL Concorrenza; in particolare prevede che le modalità di determinazione siano definite con riferimento al massimo fino alla fine dell'anno termico 2017-2018, chiarendo così che, qualora prima della fine dell'anno termico intervenisse l'eventuale superamento della tutela ad opera del DdL Concorrenza, tali disposizioni cesserebbero di essere applicate.

In merito si sottolinea che, poiché i criteri di determinazione della componente CCR fanno riferimento all'anno termico 2017-2018, risulta necessario tenere conto di quanto già disposto in proposito dalla delibera 166/2016/R/gas, che ne aveva previsto la valorizzazione fino alla fine dell'anno 2017.

Al riguardo, si confermano i valori della deliberazione 166/2016/R/gas per il periodo 1 ottobre 2017 - 31 dicembre 2017 e si prevede che i valori della componente CCR per il periodo 1 gennaio 2018 - 31 marzo 2018 e 1 aprile 2018 - 30 settembre 2018 siano stabiliti, entro il mese di marzo 2017, a valle delle aste per l'assegnazione della capacità di stoccaggio:

- a partire dal valore del gettito atteso della medesima componente per l'intero anno termico 2017-2018;
- tenuto conto di quanto già riconosciuto nell'ultimo trimestre dell'anno 2017 a mezzo della delibera 166/2016/R/gas.

Infine, si conferma la cessazione dell'applicazione, a partire dall'1 gennaio 2018, della componente GRAD per la gradualità nell'applicazione della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela.

(\*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento.